

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel + 39 06 -35340262 - tel./fax + 39 06-35340270 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. ss.

con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami

Per

Picchiarelli Tiziana, nata a Velletri (Roma) il 2 MARZO 1959, residente a Formello (Roma) viale delle Rughe 181 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192- Roma;

-Ricorrente-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

-Resistente-

e nei confronti di

Moretti Paola, (docente assunta ex D.d.g. 85/2018 e assegnata sede Istituto “Cena” di Latina)

Casciano Annunziata, (docente assunta ex D.d.g. 85/2018 assegnata sede di Itri)

nonchè

di tutti i Docenti per la classe di concorso __AG56__ che hanno presentato la domanda di mobilità 2019/2020 ex O.M. 203 8 marzo 2019 e che sarebbero pregiudicati in esito alla



procedura della mobilità di cui al relativo Contratto Integrativo della Mobilità, contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 dall'accoglimento del presente ricorso

-Contro interessati-

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è una docente immessa in ruolo per la classe di concorso AG56 strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (flauto) in esito al Piano Straordinario disciplinato dalla Legge 107/2015 art. 1, comma 98, lettera B.
La stessa è stata assunta a titolo di docente precaria, iscritta a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, provincia di Roma di cui all'art. 1 comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (successivamente definita "Gae"), con il punteggio, i titoli di preferenza e la precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
2. Come ogni anno sin dalla assunzione, anche quest'anno la ricorrente ha nuovamente dovuto presentare domanda di mobilità ex O.M. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca n. 203 dell' 8 marzo 2019, con l'obiettivo di **rientrare nella provincia di Roma** e attraverso la apposita domanda ha richiesto la **sede di Roma - Istituto Comprensivo MARCO POLO – RMMM855015**.
3. Dopo una prima assegnazione favorevole, l'Amministrazione, qui chiamata in causa, in data 28 giugno 2019 ha revocato l'assegnazione, annullando il trasferimento interprovinciale, negando così alla ricorrente, nuovamente, l'occasione di riavvicinamento alla propria provincia. L' Amministrazione ha giustificato la revoca ritenendo di non aver erroneamente accantonato un posto a favore delle immissioni in ruolo 2018/2019 e quindi di dover ripetere la procedura. In seguito a questa correzione del calcolo dei posti disponibili, di fatto le cattedre "visibili" in sede di procedura di mobilità sono diminuite. In particolare, la ricorrente non è stata trasferita a Roma, perché altra docente che già occupava la sede dell'Istituto



Comprensivo MARCO POLO, prof. Sara Natalizi, si è vista a sua volta revocare la propria domanda di mobilità nella provincia di Latina.

4. Anche ai nostri fini diventa necessario quindi descrivere qual era la situazione delle cattedre nella provincia di Latina al momento dei movimenti in questo anno scolastico ex O.M. 203/2019. Inizialmente, in data 30 maggio 2019 alla pubblicazione da parte del Centro servizi amministrativi di Latina degli organici disponibili su provincia di Latina risultavano 3 cattedre vacanti e disponibili: quelle di Minturno, Itri e Sermoneta.
5. **Più specificamente l'Amministrazione ha applicato la regola illegittima contenuta nell'art. 8 del Contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 764 del 23 novembre 2018 ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola.**
6. **L art. 8 del C.c.i., in buona sostanza, come vedremo, attraverso tutta una serie di limiti percentuali al numero delle cattedre da offrire in mobilità, illegittimamente aggira il disposto dell'art. 470 Dlgs 297/1994, norma di rango superiore, e illegittimamente subordina le operazioni di mobilità alle immissioni in ruolo, ecco come:**
“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno



fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7.

Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono inoltre detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. 4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. 5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore I I delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di



mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.”.

3. Tornando alle fasi della mobilità quindi, prima della effettiva procedura di mobilità **2019-2020**, sono stati pubblicati i documenti relativi all'organico con l'individuazione dei vari posti disponibili (sulla provincia di Latina 3 POSTI: Minturno, Itri, Sermoneta), in esito a questa fase sono state pubblicate le graduatorie di mobilità (nella provincia di Latina: 1 trasferimento provinciale da “G. Cena” di Latina a Sermoneta; 2 trasferimenti interprovinciali: Conforti Mario sulla cattedra di Minturno e Natalizi Sara sulla cattedra “G.Cena” di Latina) (vedi allegato). A seguito delle operazioni di mobilità rimane libera la cattedra di Itri. Le cattedre disponibili nella Regione Lazio al momento della pubblicazione del Prospetto disponibilità AG56 – FLAUTO Lazio – PUBBLICATO IL 2 LUGLIO 2019, risultavano essere 11, di cui 6 destinate ad accantonamento 2018/2019 per i vincitori di concorso 2018, di queste 6 cattedre destinate ad accantonamento, UNA interessava la provincia di Latina. **Vale la pena di ricordare che le SEI cattedre destinate ad accantonamento sono basate sull’organico effettivo delle cattedre disponibili 2018-2019 e destinate all’anno successivo (2019-2020) per ritardi nelle operazioni di immissione in ruolo.** Con operazioni precedenti alla mobilità 2019/2020, i SEI docenti vincitori di concorso, beneficiari dell’accantonamento, avevano potuto esprimere nel corso dell’anno la preferenza riguardo la provincia; una cattedra nella provincia di Latina era stata assegnata alla Docente Paola Moretti.
4. Riepilogando, nella provincia di Latina risultavano, prima delle operazioni di mobilità qui in argomento, 3 POSTI disponibili, di cui 2 per le operazioni di mobilità e 1 da accantonare per la docente Paola Moretti. **Avendo inizialmente ed erroneamente il MIUR conteggiato anche la cattedra destinata ad accantonamento, i DUE docenti interessati alla mobilità interprovinciale (Natalizi Sara e Conforti Mario) hanno potuto esprimere la loro scelta su complessive 3 sedi, dato il vincolo di scelta del 50% sulle cattedre disponibili imposto ai trasferimenti interprovinciali (di cui $50\% + 1 \text{ di } 3 = 2$). In questa fase, alla docente Sara Natalizi, è stata assegnata la sede Cena di Latina, come**



risulta dai bollettini dei trasferimenti pubblici sul sito del MIUR . Come anticipato, l'Ufficio successivamente ha revocato le assegnazioni della mobilità 2019/2020 affermando di non aver conteggiato l'accantonamento dei posti a favore dei vincitori di concorso 2018 (per la provincia di Latina docente Paola Moretti). **Ne consegue che, sempre per effetto del vincolo di scelta del 50% sulle cattedre effettivamente disponibili, imposto in fase di mobilità interprovinciale,** è stato assegnato 1 solo posto ai trasferimenti interprovinciali, soddisfacendo soltanto la richiesta del primo docente in graduatoria per la mobilità interprovinciale (Conforti Mario sulla cattedra di Minturno), mentre per la seconda docente in graduatoria, che in un primo momento era stata soddisfatta (Natalizi Sara sulla cattedra "G.Cena" di Latina) c'è stata la revoca. Al termine delle operazioni di mobilità 2019-2020 i vincitori di concorso 2018 assegnatari delle 6 cattedre accantonate sono stati chiamati alla scelta della SEDE e nella provincia di Latina la docente Paola Moretti si è trovata a poter scegliere tra 2 CATTEDRE, anziché soltanto una, individuando come sede "G. Cena" di Latina, ingiustamente revocata alla docente Sara Natalizi. Come ultima operazione, c'è stata l'ingiusta assegnazione della cattedra rimanente ai nuovi immessi in ruolo 2019/2020 (Casciano Annunziata su Itri). **Pertanto alla docente sig.ra Natalizi è stato rifiutato il trasferimento ed è tornata ad occupare la sede di Roma dell'Istituto Istituto Comprensivo MARCO POLO, che per l'effetto a catena è stata infine negata a sua volta alla ricorrente, che come detto l'aveva richiesta come sede per effettuare il suo trasferimento e quindi il ritorno nella provincia di Roma.**

5. **La revoca è illegittima, l'Amministrazione ha, invero, ulteriormente violato l'impianto normativo che regola la materia, sotto nuovi profili che giustificano il presente ricorso. Anzitutto, ripetiamo, è stato aggirata e violata la norma che fonda il diritto della ricorrente per cui oggi si agisce, ossia l' 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994 ai sensi del quale nella ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, questi ultimi debbono essere effettuati sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni**



relative. Invece, nella attività di assegnazione delle sedi la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dalla messa in mobilità soltanto del 50% delle cattedre disponibili per i trasferimenti con priorità a favore degli aspiranti docenti di cui al concorso Bandito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – D.d.g. n. 85 del 1 febbraio 2018, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – CONCORSO CHE PERALTRO ERA DI TIPO REGIONALE, nel senso che i candidati sceglievano la regione dove concorrere, non la provincia. In poco, nel corso delle procedure di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20, sono state illegittimamente attribuite precedenza nella scelte delle sedi/scuole ai movimenti destinati alle nuove nomine e immissioni in ruolo, a scapito dei movimenti territoriali dedicati al trasferimento interprovinciale dei docenti già di ruolo, con gravissima lesione della posizione di chi ricorre e violazione dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994.

6. Più specificamente, si ritiene anche che l'Amministrazione, male interpretando l'art. 7, comma 5, del *decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59*, abbia erroneamente ritenuto che la sede di servizio richiesta dalla ricorrente fosse da considerare occupata e non disponibile, valutando erroneamente che gli aspiranti docenti del detto concorso avessero diritto non semplicemente all'accantonamento del posto, ma di scegliere e vedersi assegnare la sede di servizio/scuola con priorità, rispetto ai consueti trasferimenti interprovinciali dei docenti già di ruolo, come la ricorrente.
7. VISTA LA PARTICOLARE PERNICIOSITA' DI QUESTO PROCEDIMENTO E' UTILE PRECISARE CHE QUELLO CHE SI CONTESTA NON E' TANTO L'ASSENZA DI UN POSTO INTESO COME CATTEDRA IN TERMINI GENERALI DA OCCUPARE PER L'IMMISSIONE IN RUOLO, MA IN SOSTANZA QUELLO CHE SI



CONTESTA E' LA POSSIBILITA' PRIORITARIA DI SCEGLIERE E INDIVIDUARE LA SEDE/SCUOLA. Grazie al limite del 50% e alla revoca dell'assegnazione alla ricorrente di fatto è stata realizzata illegittimamente la priorità della scelta della sede a favore della posizione della aspirante docente Paola Moretti, candidata del concorso d.d.g. n. 85/2018, che ha potuto così scegliere tra più sedi, al di là dell'ovvio diritto all'accantonamento, questa docente ingiustamente ha potuto prioritariamente scegliere la sede, mentre se fosse stato correttamente applicato l'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, la aspirante docente detta avrebbe dovuto sì ottenere un accantonamento del posto di lavoro, ma avrebbe dovuto scegliere l'effettiva Istituzione scolastica, quale sede definitiva di servizio in esito alle prove di concorso, soltanto successivamente ai trasferimenti territoriali, se questa sequenza fosse stata rispettata la prof. Natalizi e, a catena anche ricorrente, avrebbero trovato il posto richiesto libero perchè nonostante l'accantonamento del posto, avrebbero potuto “scegliere” tra più sedi/scuole.

8. Per comprendere la portata della irregolarità e illegittimità della procedura in argomento è necessario offrire all'esame del Giudice adito la serie di norme provvedimenti e determinazioni che consentono sia di inquadrare l'impianto normativo che disciplina la materia, sia di ricostruire il diritto soggettivo di cui si chiede tutela. Anzitutto occorre sapere che il concorso in questione è quello di cui al D.d.g. n. 85/2018, detto anche “Concorso Fit”, una nuova procedura concorsuale volta alla “formazione” dei docenti selezionati, alla costituzione di una “graduatoria” e in ultima istanza anche al reclutamento. Questo procedimento rappresenta l'attuazione ed è espressione delle norme di cui art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante *«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,*



lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

9. Per quanto interessa, in esecuzione di queste norme, l'art. 11 del Bando n.85/2018 prevede un meccanismo in base al quale all'inserimento in graduatoria definitiva non segue l'immissione in ruolo, ma un periodo di formazione, tanto è vero che la norma del Bando così dispone: *“La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. ...3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti ... ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 .Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale”.*
10. Ai nostri fini, è necessario anche sottolineare che il *decreto legislativo che ha disciplinato questo tipo di reclutamento, del 13 aprile 2017 n. 59, in alcuna maniera ha derogato all'art. 470 del del D.lgs n. 297/1994. Di fatti, il Dlgs n. 59 si limita, all'art. 7, comma 5 vigente, per come modificato successivamente alla Legge finanziaria N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, a imporre che: “ I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, ((l'istituzione scolastica)) nella regione in cui hanno concorso, tra ((quelle che presentano posti vacanti e disponibili)), cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al ((percorso annuale di formazione iniziale e prova)).*
11. LA LEGGE RICONOSCE PERTANTO A QUESTI ASPIRANTI DOCENTI LA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE LA ISTITUZIONE SCOLASTICA ESCLUSIVAMENTE tra posti vacanti e disponibili e NON QUALE SEDE DI SERVIZIO DEFINITIVA ma soltanto PER SVOLGERE LA necessaria FORMAZIONE. Costoro, sia nell'anno 2018/2019 sia 2019/20, quando hanno



scelto la sede di servizio, non erano ancora docenti di ruolo, ma erano candidati del detto concorso, inseriti nella graduatoria regionale, che stavano avviandosi a svolgere l'anno di “formazione”, attraverso la conclusione di un contratto a tempo determinato.

12. Tutte le determinazioni e note del Ministero dell' Istruzione confermano la piena vigenza del principio espresso nell'art. *all'art. 470 del del D.lgs n. 297/1994*. Anche la nota prot.29748 del 27 giugno 2018 con la quale il MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- D.G. per il personale scolastico ha fornito indicazioni circa la pianificazione delle attività ed indicazioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019, al paragrafo “Immissioni in ruolo” ha disposto che: ***“Successivamente alla pubblicazione dei trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado, sarà possibile procedere alla determinazione dei contingenti, ripartiti per provincia, classe di concorso/tipo posto, da destinare alle nomine in ruolo. Tale contingente sarà trasmesso alle SS.LL., unitamente al decreto ministeriale relativo alle immissioni in ruolo del personale docente, dopo aver ricevuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell’Economia e Finanze e della Funzione Pubblica. A seguito di tale trasmissione, presumibilmente entro la fine di luglio, codesti Uffici avranno cura di avviare tempestivamente le operazioni di convocazione e di individuazione dell’ambito, con contestuale assegnazione della sede, ai docenti neo-immessi in ruolo, secondo la tempistica che verrà successivamente condivisa con le SS.LL.”***.

13. **La priorità dei movimenti della mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo di cui all'art. 470 D.lgs 297/1994 è ancora confermata anche dalla Nota del 15 marzo 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Ufficio IV -Personale Scolastico – Formazione –**



innovazione Tecnologica nelle scuole m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011724 di convocazione anche per la classe di concorso in questione AG56 *“per l’eventuale proposta di assunzione per la partecipazione al percorso formativo, terzo anno FIT, il personale docente della scuola secondaria di primo grado sotto indicato, inserito nella Graduatoria Regionale di merito GMRE”*. In questa nota il Dirigente specifica chiaramente che: **“La convocazione e finalizzata alla assegnazione degli ambiti provinciali, mentre la sede verrà assegnata dall’ATP della provincia prescelta sui posti di risulta dopo la mobilità per l’a.s. 2019/2020”** **COME VEDIAMO L'ACCANTONAMENTO DEL POSTO E' E DEVE ESSERE DIFFERENTE DALLA SCELTA DELLA SEDE. INVECE ILLEGITTIMAMENTE L'UFFICIO SCOLASTICO HA REVOCATO LE ASSEGNAZIONI NON PERCHE' MANCASSE UN POSTO, MA PER APPLICARE LA DETTA REGOLA DEL 50% CHE DI FATTO NON FA CHE SALVAGUARDARE INGIUSTAMENTE LA SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA, IN MANIERA ILLEGITTIMA PERCHE' DI FATTO HA REALIZZATO UNA PRIORITA' NON PREVISTA DALLA LEGGE E E NEANCHE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO E ORDINANZA MINISTERIALE 203/2019.**

14. **E' utile però specificare che, per via dei ritardi nella costituzione delle graduatorie regionali, il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca attraverso successivo Decreto n. 631 del 25 settembre 2018 ha disposto che:** *“Al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/19 nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23 febbraio 2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con **DDG 10 febbraio 2018, n. 85** approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, **effettuano la scelta***



degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2019/20. I posti di cui al comma 1 sono pertanto accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del d.lgs n. 59 del 2017 per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 durante il quale i soggetti di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 dicembre 2017, n. 984. Con decreto direttoriale dell'USR sono stabiliti i termini e le modalità per la scelta degli ambiti di cui al comma 1”.

15. L'art. 8 comma 6 del d.lgs n. 59/2017 PREVEDEVA CHE “6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva indisponibilità dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla conseguente immissione in ruolo” . La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 792, lettera l)) l'abrogazione del presente articolo, ferma restando la sua applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima . Anzitutto QUESTA DISPOSIZIONE E' STATA ABROGATA DALLA LEGGE FINANZIARIA N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 CHE ha reso QUINDI QUEI POSTI NON PIU' INDISPONIBILI., ma anche a volere considerarla vigente la norma parla sempre di accantonamento dei posti a livello regionale e finchè non finisce la formazione quei posti non possono essere considerati indisponibili ai fini della mobilità, altrimenti si vanifica il diritto alla priorità delle procedure di trasferimento.

16. Quanto appena ricostruito in fatto e diritto è stato già oggetto di valutazione anche della giustizia amministrativa. Da ultimo con Ordinanza n. 3722/2019 del



22.7.2019 il Consiglio di Stato ha valutato questo illegittimo meccanismo e ha respinto l'appello del MIUR avverso l'Ordinanza cautelare del Tar del Lazio n. 2367/2019, ribadendo il principio di cui all'art. 470, comma 1° *“ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine”*. Il riferimento è all'ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019 con cui il TAR Lazio si è espresso sul decreto Miur n. 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020. Il TAR del Lazio aveva rilevato che *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”*. Anche il Consiglio di Stato ha confermato questa lettura. L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime,



ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.

17. Nella vicenda è utile anche sottolineare un altro profilo relativo alla illegittima mancata considerazione della necessità della ricorrente di accudire il proprio congiunto invalido. Si fa riferimento al dato della invalidità della propria madre di cui si allega documentazione relativa alla necessità di assistenza. In particolare, l'art. 13 del già citato C.c.n.i. Contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 **impedisce alla ricorrente anche di vedere realizzato il proprio diritto di assistenza del congiunto invalido di cui alla Legge n.104/1992 e viene illegittimamente previsto che:** *“Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.”*. Già in passato in sede di giustizia del lavoro è stata riconosciuta più volte la illegittimità dei CCNI di mobilità, ad esempio quello del 2018/2019, nella parte in cui non consentiva il riconoscimento della precedenza prevista dalla legge n.104/1992 per assistenza al disabile nei trasferimenti interprovinciali”. L'illegittimità sta nel contrasto con norma di rango primario e cioè con l'art 33 della legge 104/1992 che riconosce il diritto all'assistenza del disabile quale diritto assoluto. L'interpretazione giurisprudenziale richiamata porta, pertanto, a ritenere che il diritto del lavoratore familiare del disabile può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche , organizzative e produttive dell'impresa e- nei casi di rapporto di lavoro pubblico , come quello in esame- ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L'onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede viciniora , grava sul datore di lavoro e- per quanto d'interesse sull'amministrazione-il quale è tenuto ad allegare e dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l'attuazione del diritto della persona disabile ad una assistenza continua (cfr Cass 23857/2017).

Deve pertanto ritenersi che anche l'art 13 del vigente CCNI , nella parte richiamata e sotto questo profilo, sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all'assistenza , che non ammette una generalizzata ed astratta riduzione della possibilità di trasferimenti e che pertanto va disapplicato a



maggior ragione dopo le modifiche della **legge 183/2010** che ha escluso il presupposto della continuità ed **esclusività dell'assistenza**, diventa prevalente rispetto ad altre ipotesi di **mobilità**, anche in caso di prima immissione in servizio; salvo che l'amministrazione non specifichi in maniera puntuale le prevalenti e opposte ragioni di interesse pubblico che ostano alla cosa. Su queste basi ad esempio, la Corte di Appello di Firenze, sezione Lavoro con la sentenza n. 621/2019 pubblicata il 10 settembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa, ha avuto occasione di dichiarare l'illegittimità delle operazioni di mobilità dell'anno 2017 .

18. Per concludere occorre anche rammentare un ultimo profilo di doglianza. Il meccanismo di immissione in ruolo della Legge n.107/2015, attraverso il quale la ricorrente è stata assunta, imponeva l'individuazione della sede definitiva di lavoro attraverso il successivo procedimento di mobilità obbligatoria di cui all'O.M. n. 241 dell'8 Aprile 2016. La ricorrente nella propria domanda di mobilità scelse l'ambito di Roma, che era anche la sua provincia di inserimento in Gae. Erroneamente le fu assegnata la Provincia di Frosinone Ambito 17 presso l'Istituto Comprensivo Serrone, dove è in servizio effettivo sin dal 17 novembre 2015 con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2015 ad oggi.
19. Successivamente è emerso che il meccanismo informatico e l'algoritmo utilizzato allora dal Miur comportarono numerosi errori nelle assegnazioni delle sedi e nel rispetto delle scelte indicate dagli aspiranti docenti. **La vicenda di immissione in ruolo è stata, infatti, oggetto di un nutrito contenzioso tanto che da ultimo la giustizia amministrativa ha annullato con efficacia erga omnes l'o.m. 241/2016 attraverso una serie di pronunce: (Una delle ultime sentenze è quella del TAR Lazio del 19/04/2019 N. 05139/2019; ma prima ancora decisione per tutte n. 9224/2018)**
20. La descritta vicenda di immissione in ruolo e la errata individuazione della sede definitiva hanno gravemente influenzato la posizione lavorativa di chi ricorre, comportando, per tutti gli anni seguenti alla assunzione, la necessità di presentare domanda di trasferimento interprovinciale, partendo dalla errata sede di assegnazione detta e nel continuo tentativo di tornare nella provincia di Roma, sede della propria



residenza e del proprio lavoro per tutti gli anni del precariato. E' utile pertanto ribadire anche che la posizione della ricorrente parte svantaggiata anche pregressa illegittimità relativa al procedimento di mobilità di cui all'O.M. n. 241 del 2016, che fu gravato da gravissimi profili di illegittimità e dall'erroneità del procedimento e dell'algoritmo informatico utilizzato, ormai riconosciuti con efficacia erga omnes dalle già citate sentenze per tutte decisione Tar del Lazio n. 9224/2018. Come ricostruito in fatto è emerso che la fase di mobilità è stata inficiata da errori e irregolarità relative al cattivo funzionamento del sistema informatico, irregolarità che sono state documentate dallo stesso Miur, Anche per le passate problematiche diversi Giudici del Lavoro hanno già avuto modo di pronunciarsi sulla questione, accertando l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi proposti dai diversi docenti. Si veda **la sentenza n. 723 del 5 Ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, ha ribadito che "in tema di mobilità obbligatoria per l'anno 2016/2017, il docente ha diritto al trasferimento secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con l'assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio"**. Anche il Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., 13 Giugno 2017 con sentenza n. 224 ha precisato come ***"l'insegnante che proveniente da Gae, ha partecipato alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla L. n. 107/2015, nonché alla successiva fase (C) di mobilità obbligatoria, ha diritto di essere assegnato all'ambito espresso in via di preferenza per il quale ha il punteggio più alto"***. Così anche il Tribunale di Vercelli, con ordinanza cautelare del 03.01.2017, ha precisato che il criterio da seguire per la mobilità per l'A.S. 2016/2017 e quello del maggior punteggio poiché ***"non si può non considerare che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione inferiore rispetto a docenti con punteggio più basso"***. Ed ancora il Giudice del Lavoro di Trani precisa che ***"dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di***



preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...)” (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016).

SULLA GIURISDIZIONE

In relazione alla giurisdizione si precisa che sussiste senz'altro la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il giudizio ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive inerenti il rapporto di lavoro privatizzato e più in particolare atti di gestione posti in essere posti in essere con la capacità e i poteri propri del privato datore di lavoro. Peraltro la giustizia amministrativa ha già declinato con più pronunce la propria giurisdizione si veda per tutte la sentenza n. 11671/2019, fondata su precedente delle Sezioni Unite, in sede di regolamento di giurisdizione proprio in relazione alla impugnativa di un'ordinanza del Miur che disciplinava la mobilità, che hanno affermato che *“il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione”* e che *“va, altresì, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il T.O. n. 297/1994 con gli art. 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo),*



demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il dlgs n 297/1994, dunque, considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione (cfr Cass. SU n 6421/2005)” (sent. 8821/2018). Infine, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“in tema di lavoro pubblico privatizzato ed in ipotesi di procedura di mobilità del personale va esclusa la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, dovendo essere ricondotto al diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri datoriali, le quali, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determinano taluni assetti organizzativi del personale, né rilevando che la pretesa giudiziale venga prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale va identificato, in base al criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio (v. in tal senso, per tutte, Cass. Sez. Un. 25 marzo 2005, n. 6421, con ampi richiami giurisprudenziali; nonché Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2011, n. 28800, sempre relativa ad una fattispecie in materia di mobilità del personale della scuola, secondo cui, risolvendosi le determinazioni assunte nelle procedure di mobilità in atti di gestione dei rapporti di lavori, posti in essere dagli organi a ciò preposti che agiscono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, deve ritenersi la natura privata del procedimento di mobilità, in relazione al quale non è consentito configurare in astratto interessi legittimi, ossia situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa*



dell'amministrazione, che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo)>> (Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 733).

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, propone

RICORSO

Al Tribunale Civile di Frosinone, Sezione Lavoro, in funzione di Giudice Unico affinché convocate le parti dinanzi a sé, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e previa discussione, in accoglimento del presente ricorso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previa disapplicazione, ove occorra, del CCNL – Comparto Scuola Parte normativa e II Biennio Economico 2006/2009 vigente e di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo presupposto conseguente ed altrimenti connesso, ivi compreso il provvedimento di revoca della assegnazione alla sede richiesta di **Roma - Istituto Comprensivo MARCO POLO – RMMM855015** e ove necessario disapplicazione del **Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22**, sottoscritto in data 6 marzo 2019, più specificamente in **disapplicazione della illegittima regola imposta del 50% di cui all'art. 8 del C.c.i.n ed art. 13 nella parte in cui impedisce l'applicazione della norma di rango superiore di cui alla L. 104/1992 e la possibilità di assistenza da parte della ricorrente del proprio genitore invalido ; nonché della Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca n. 203 dell' 8 marzo 2019, n. 203 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola. Nonchè, previa la disapplicazione - ex art. 40 ult. cpv. D.lgs n. 165/2001 - delle disposizioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente,**



educativo e ATA per l'a.s. relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 nella parte in cui sia stato applicato erroneamente alla posizione della ricorrente nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost.:

In via principale:

- accertare il diritto della ricorrente alla effettiva priorità nella scelta della sede di trasferimento, in base alla priorità garantita dalla corretta applicazione della norma di rango superiore di cui all'art. 470 *D.lgs n. 297/1994* e accertare il suo diritto alla applicazione in favore della sua posizione dei principi di cui alla L. 104/1992 per consentirle l'assistenza al congiunto invalido, per l'effetto, ordinare alla convenuta amministrazione il riesame della posizione della ricorrente e la rettifica della sua posizione, provvedendo alla corretta assegnazione definitiva della ricorrente nella sede di insegnamento Roma - Istituto Comprensivo MARCO POLO – RMMM855015.

In subordine,

- accertare il diritto alla assegnazione in altri Ambiti indicati dall'insegnante nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza tra cui e/o, in subordine, I. C. GIOVANNI PIERLUIGI PALESTRINA - RMIC8DR00R o in altri Istituti e/o Ambiti indicati dall'insegnante nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza tra cui: I.C. KING RMMM85301D; RM - DISTRETTO 015 ; RM - DISTRETTO 040; RM - DISTRETTO 037; RM - DISTRETTO 038; RM - DISTRETTO 042.
- Sempre in subordine si rappresenta che l'erronea posizione nel procedimento 2016 ha pregiudicato e condizionato necessariamente anche la nuova procedura di mobilità di cui alla O.M. 203/2019, considerato che la ricorrente ha dovuto in questo anno scolastico in ogni caso effettuare una domanda di mobilità interprovinciale che la costringe a chiedere un trasferimento da una provincia già distante dalla sua provincia di insegnamento in modo errato ed abnorme ordinare alla convenuta amministrazione il riesame della posizione della ricorrente e la rettifica della sua posizione .
- In via ulteriormente subordinata, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto



normativo che fonda i provvedimenti in questione ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui descritte, in particolare per la irragionevolezza e illegittimità costituzionale della normativa contenuta nell'art. 1 commi 95-108 L. n.107 del 13 luglio 2015 G.U. 30 luglio 2015 n.175, ove siano interpretate in *violazione degli artt. 2,3, 9 34, 33, 51, 97 e117 Cost. considerato che con gravissima disparità di trattamento chi ricorre vedrebbe definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di concorrere in pari opportunità e uguaglianza al canale di reclutamento straordinario e che il sistema si presenta costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi della ragionevolezza, della non discriminazione, del buon andamento e della imparzialità e legittimo affidamento.*

In via istruttoria

Ove l'ecc.mo Tribunale lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato alla Amministrazione di motivare e relazionare in riferimento al procedimento descritto affinché possa far comprendere in relazione ai posti presenti comunque in organico quale passaggio procedimentale abbia impedito alla ricorrente di vedere irrealizzato il proprio diritto alla priorità nella scelta delle sedi, con particolare riferimento alle posizioni di **Moretti Paola, (docente assunta ex D.d.g. 85/2018 e assegnata sede Istituto “Cena” di Latina) e Casciano Annunziata, (docente assunta ex D.d.g. 85/2018 assegnata sede di Itri).**

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Data l'impossibilità di individuare esattamente gli indirizzi anagrafici di tutti i Docenti per la classe di concorso AG56 strumento musicale nella scuola secondaria di i grado (flauto) che hanno presentato la domanda di mobilità straordinaria 2016/2017 e la domanda di mobilità per questo anno scolastico 2019/2020 che sarebbero pregiudicati nella assegnazione alla sede definitiva e nella graduatoria di mobilità in esito alla procedura della mobilità di cui ai relativi Contratti Integrativi della Mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso e che quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria **si chiede che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso atto introduttivo e decreto**



di fissazione di udienza per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il valore della controversia è indeterminabile ed è dovuto un contributo pari a 259,00 euro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

In via istruttoria

000 Indice atti e documenti;

001 Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;

002 CCNL – Comparto Scuola Parte normativa e II Biennio Economico 2006/2009 vigente;

003 Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;

004 Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca n. 203 dell' 8 marzo 2019, n. 203;

005 D.d.g. n. 85/2018

006 DOC USR FROSINONE MOBILITA' 2019

007 Numero di protocollo:MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0223596.04-04-2019

008 Notifica trasferimento ottenuto 24 giu 2019

009 Pubblicazione annullamento trasferimento interprovinciale 2019

010 Diffida inviata dalla ricorrente in data 26 luglio 2019

011 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta che il lavoratore è l'unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile

Roma, 25 novembre 2019

Avv. Elena Spina

